

## **TI\_GERICHTE 11.1999.2 vom 13. August 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-08-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.2)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.2 du 13 août 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.2 del 13 agosto 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del tribunale di appello (art. 54 a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le decisioni sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione (art. 38 b LAC). Tempestivo, in linea di principio il ricorso in esame è quindi ricevibile.

#### **E. 2**

Gli appellanti sono stati sentiti personalmente l'8 marzo 1999 da questa Camera, che ha assunto d'ufficio informazioni complementari sulla situazione attuale del bambino e dei genitori, al cui riguardo tutti hanno avuto modo di esprimersi. Non vi è invece motivo di completare l'istruttoria con audizioni testimoniali relative a quanto è accaduto nel 1997 e nel 1998, come chiedono i ricorrenti, visto che il fascicolo processuale è esauriente e consente di statuire con cognizione di causa.

#### **E. 3**

L'autorità di vigilanza ha accertato che tra \_\_\_\_\_ e i genitori non esisteva una relazione significativa e che nel primo anno di vita del bambino i contatti tra genitori e figlio sono stati molto limitati sia dal profilo quantitativo che qualitativo. Essa ha constatato che in tale periodo i genitori, chiusi nel loro mondo e nelle loro necessità di tossicodipendenti, non si erano seriamente curati del figlio, avevano rifiutato di partecipare a colloqui e a incontri con gli operatori sociali e si erano disinteressati del figlio per molto tempo, considerata l'età del piccolo. Sulla base di tali accertamenti l'autorità di vigilanza ha ritenuto adempite le condizioni poste dall'art. 265 n. 2 CC e ha di conseguenza respinto il ricorso.

#### **E. 4**

Gli appellanti contestano di avere trascurato il figlio. Adducono di aver discusso tra loro fin dai primi mesi della gravidanza il futuro del bambino e di avere pensato di occuparsene, con l'aiuto degli operatori sociali che li seguivano. Per circostanze indipendenti dalla loro volontà essi non sono però riusciti nell'intento. Anzi, i continui controlli ai quali gli operatori sociali hanno sottoposto i loro rapporti con il figlio hanno provocato una reazione di rifiuto riconducibile alla paura di perdere il bambino. Fanno valere, inoltre, di avere cercato a più riprese di ristabilire i contatti con il piccolo, da loro interrotti dal 24 dicembre 1996, ma di esserne stati impediti dagli operatori sociali e dalla Delegazione tutoria, che ha

soppresso il loro diritto di visita, ritenuto contrario all'interesse del bambino. Essi sostengono di essere ora idonei a occuparsi del figlio in modo adeguato, con l'aiuto degli operatori sociali della Comunità in cui si trovano e chiedono che sia fatto obbligo agli operatori competenti di favorire i rapporti tra loro e il bambino, verificando d'ufficio la possibilità di un ricongiungimento mediante il collocamento del bambino nella Comunità di \_\_\_\_\_.

#### **E. 5**

. Giusta l'art. 265 c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore all'adozione di un minore se il genitore non si è curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non ha manifestato un interesse per il figlio, non prende parte al suo benessere, si rimette ad altre persone per le cure da prestare al figlio e non intraprende nulla per avviare o mantenere una relazione affettiva con lui (DTF 113 II 382 consid. 2). Hegnauer reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori quando manca un legame effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo al comportamento dei genitori (Droit suisse de la filiation, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265 c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 18), ma ora ritiene che si debba esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se rimasti senza esito – nel costruire una relazione con il figlio (DTF 118 II 21, 113 II 383, 111 II 317, 109 II 382).

#### **E. 6**

Nella fattispecie è pacifico che tra i genitori e il bambino non si è instaurata una vicendevole relazione affettiva. Al momento della nascita gli appellanti non erano in grado di occuparsi del figlio in modo adeguato a causa della loro tossicodipendenza (rapporto 31 dicembre 1998 dell'Ufficio di patronato, doc. D prodotto con l'appello; rapporto 12 dicembre 1996 del Servizio medico-psicologico di \_\_\_\_\_, doc. 6.6 nell'inc. R.169.1998). \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 1996, è rimasto in ospedale per una terapia di disintossicazione fino all'8 luglio 1996, ed è quindi stato collocato prima presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dove è rimasto fino al 13 maggio 1997, e poi presso una famiglia affidataria, dove risiede tuttora. Nel corso del 1996, dopo un iniziale periodo di visite regolari presso la \_\_\_\_\_, i genitori hanno diradato le loro comparse fino a interromperle completamente dopo il 24 dicembre 1996 (rapporti della \_\_\_\_\_ dell'11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997, doc. 6.7, e del 6 marzo 1997, doc. 6.9 nell'inc. \_\_\_\_\_). Il loro disimpegno nei confronti del figlio si è manifestato, in particolare, dopo la scarcerazione nel novembre 1996 (rapporto 12 dicembre 1996, doc. 6.6). Arrestati nuovamente nel gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, essi hanno nondimeno chiesto, tramite il loro patrocinatore, di poter ristabilire i contatti con il figlio mediante la struttura “\_\_\_\_\_” o in altro modo (lettere del 22 e 28 aprile 1997, doc. N allegato all'appello). Tale desiderio non è stato esaudito dagli operatori sociali, giunti al convincimento che l'interesse del figlio richiedeva un'adozione, anche senza il consenso dei genitori (rapporto del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ del 5 marzo 1997, doc. 6.8, nell'inc. \_\_\_\_\_). Per tale motivo la Delegazione tutoria ha disposto il 22 aprile 1997 il collocamento del bambino presso una famiglia affidataria e ha revocato formalmente il diritto di visita dei genitori, ritenuto nocivo all'interesse del bambino, in particolare dopo alcuni episodi di aggressioni verbali dei genitori agli operatori

sociali (rapporto del 5 marzo 1997, doc. 6.8; rapporto del 19 dicembre 1996, doc. 2.P, inc. \_\_\_\_\_). L'ultimo diritto di visita, su richiesta dei genitori, ha avuto luogo per la madre il 23 maggio 1997 (audizione \_\_\_\_\_, dell'8 luglio 1997, doc. 4 nell'inc. \_\_\_\_\_). Il padre non vede il bambino da quando questi aveva 6 mesi e la madre lo ha incontrato l'ultima volta quando aveva undici mesi (verbale di audizione dell'8 marzo 1999). I nonni paterni hanno esercitato con regolarità il diritto di visita loro concesso (rapporto dell'11 novembre 1996, doc.2.O, nell'inc. \_\_\_\_\_) finché sono stati convinti dall'Ufficio del tutore ufficiale a interromperlo nell'interesse del bambino, in vista di un'adozione (lettera del 30 settembre 1998, doc. 3, rapporto del 29 ottobre 1997, rapporto del 29 gennaio 1998).

### **E. 7**

La mancanza di un reciproco legame affettivo tra i genitori e il figlio, indiscusso in concreto, non è tuttavia sufficiente per prescindere dal consenso dei genitori all'adozione (sopra, consid. 4). A tal fine occorre esaminare altresì se i genitori non si siano seriamente curati del figlio. Nella fattispecie è pacifico che gli appellanti hanno interrotto l'esercizio del diritto di visita sorvegliato presso la \_\_\_\_\_ nel dicembre 1996. Essi medesimi ammettono nel loro ricorso di non essersi presentati ad alcuni colloqui previsti per discutere l'avvenire del figlio, adducendo che il loro comportamento era dettato dalla paura di vedersi togliere il bambino e dal convincimento che gli operatori sociali avevano già deciso di procedere all'adozione. Il comportamento dei genitori dopo il dicembre 1996 è sicuramente viziato da tossicodipendenza. Entrambi hanno fatto uso di stupefacenti per oltre un decennio, tant'è che la madre del bambino è finanche al beneficio di una rendita d'invalidità (doc. M). Ora, la dipendenza da sostanze chimiche è una malattia cronica, menzionata nella quarta edizione del \_\_\_\_\_ diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV; Hales/Hales, La salute della mente, Milano 1995, pag. 190). Le aggressioni verbali agli operatori sociali e la mancanza di collaborazione dei genitori si sono verificate proprio nel periodo in cui questi ultimi erano ricaduti nell'uso di droghe "pesanti" dopo i vari periodi di detenzione, ciò che condizionava in modo importante il loro atteggiamento (rapporto del Servizio medico-psicologico di \_\_\_\_\_ del

### **E. 12**

dicembre 1996, pag. 2 in mezzo, doc. 6.6; rapporti della \_\_\_\_\_ dell'11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997, doc. 6.7, e del 6 marzo 1997, doc. 6.9 inc \_\_\_\_\_). I ripetuti reati commessi dagli appellanti e il loro distacco oggettivo da \_\_\_\_\_ tra il 24 dicembre 1996 e il maggio 1997 non sono dovuti quindi a una scelta, ma a malattia cronica, e come tali sfuggivano al loro controllo. Dopo il 14 maggio 1997, per di più, il diritto di visita è stato impedito dalla stessa autorità tutoria. 8. Gli operatori sociali incaricati di seguire \_\_\_\_\_ si sono convinti sin dall'inizio del 1997 che l'adozione era nell'interesse del bambino, mentre non lo erano i rapporti con i genitori (rapporto del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ del 5 marzo 1997, doc. 6.8, nell'inc. \_\_\_\_\_). Contro la risoluzione 22 aprile 1997 della Delegazione tutoria, che disponeva il collocamento di \_\_\_\_\_ in una famiglia affidataria e la revoca del diritto di visita, gli appellanti hanno introdotto ricorso, respinto il 18 agosto 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (inc. n. \_\_\_\_\_ dell'autorità di vigilanza). Non si può quindi seriamente sostenere che in simile circostanza essi si siano

disinteressati del figlio, omettendo di far valere i loro diritti, contrariamente al caso giudicato in DTF 111 II 322. Dopo il loro arresto nel gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, gli appellanti hanno deciso di sottoporsi a un programma terapeutico nella speranza di ottenere il ricongiungimento con il figlio (rapporto 31 dicembre 1998 dell'Ufficio di patronato penale, doc. D; rapporto della Comunità di \_\_\_\_\_ dell'11 novembre 1998, doc. C) e si sono messi in relazione con la Comunità di \_\_\_\_\_, che accoglie nuclei familiari (lettera 6 luglio dell'ufficio legale di \_\_\_\_\_, doc. R; audizione del 30 luglio 1997, doc. 5, nell'inc. \_\_\_\_\_). Sentiti da alcuni membri della Delegazione tutoria, entrambi i genitori hanno affermato di voler uscire dalla tossicodipendenza per iniziare una nuova vita con il figlio (doc. M. allegato all'appello). In effetti essi sono entrati nella Comunità terapeutica di \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il 27 ottobre 1997 (verbale di audizione del 23 ottobre 1998). Sentiti da questa Camera l'8 marzo 1999, essi hanno confermato di trovarsi presso la Comunità da 16 mesi e di essere circa a metà del programma di recupero, che in media dura tre anni. Le responsabili della Comunità di \_\_\_\_\_ che hanno accompagnato gli appellanti all'udienza, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, hanno riferito che la Comunità ospita circa 1800 persone, suddivise in vari settori di attività. \_\_\_\_\_ si trova nella sede principale della comunità e si occupa della lavanderia e del guardaroba, mentre \_\_\_\_\_ è in una sede distaccata a circa 40 km dalla centrale e lavora come muratore. Inoltre gli appellanti, come tutti gli altri ospiti della Comunità, si occupano a turno dei servizi domestici e dispongono di periodo di tempo libero a loro disposizione, sempre all'interno della struttura comunitaria. La Comunità ospita anche 200 bambini, di tutte le età, che vivono con i genitori (verbale dell'8 marzo 1999, pag. 2). L'istruttoria dimostra pertanto che dall'aprile 1997 gli appellanti tentano di ricostruire una relazione con il figlio. A tale scopo essi si sono valse di tutte le possibilità di ricorso a loro disposizione e il 27 ottobre 1997 hanno cominciato un programma terapeutico serio e costante presso la Comunità di \_\_\_\_\_, dove sono circondati e seguiti, e si sforzano di uscire dalla tossicodipendenza proprio per ricongiungersi con il figlio. La loro situazione si apparenta dunque al caso pubblicato in DTF 109 II 386 (ampiamente commentato da Stettler, *Le droit suisse de la filiation*, in: *Traité de droit privé suisse*, Vol. III/II/1, Friburgo 1987, pag. 132-134; Breitschmid, in: *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I*, n. 14 ad art. 265 c pag. 1369 in fondo). Anche se gli sforzi degli appellanti non hanno permesso finora di costruire una relazione affettiva con \_\_\_\_\_, da un lato per la loro malattia e dall'altro per l'intervento della Delegazione tutoria e dei numerosi operatori sociali persuasi di agire nell'interesse del bambino, non si può in concreto ritenere che i genitori non si siano seriamente curati del figlio ai sensi dell'art. 265 c n. 2 CC. 9. Tanto basta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per negare la possibilità di un'adozione che prescindere dal consenso dei genitori (DTF 109 II 387 consid. 2, 113 II 381). La dottrina sembra invece richiedere, nell'interesse del minorenne (art. 264 CC), che si verifichi se sia ancora realisticamente possibile ristabilire una relazione significativa tra i genitori e il figlio (Breitschmid, op. cit., n. 14, pag. 1370 in alto; Stettler, op. cit., pag. 134; Hegnauer in: *Berner Kommentar*, n. 25 ad art. 265 c CC, pag. 213 in alto). La Delegazione tutoria e l'autorità di vigilanza sembrano escludere ogni possibilità di riavvicinamento tra gli appellanti e \_\_\_\_\_, ma tale conclusione appare – quanto meno per il momento – prematura, il fascicolo processuale non contenendo elementi concreti che permettano di scartare già oggi tale possibilità. Per quanto risulta dai

documenti acquisiti d'ufficio da questa Camera, \_\_\_\_\_ vive dal 14 maggio 1997 con una famiglia affidataria e ha integrato profondamente le figure parentali dei genitori affidatari, tanto che secondo l'assistente sociale che lo segue sarebbe faticoso per il suo equilibrio interrompere o cessare il suo rapporto con loro (rapporto 14 marzo 1999 dell'Ufficio del tutore ufficiale, pag. 3 in alto). Il collocamento del bambino in una famiglia affidataria, che per il momento appare senz'altro la soluzione più adeguata, non impedisce ad ogni modo di verificare, con le cautele richieste dalla situazione psicofisica di tutta la famiglia, se sia ancora possibile instaurare una relazione vitale tra i genitori e il figlio. Non si può d'altra parte escludere già sin d'ora che gli appellanti, il cui stato di salute sembra notevolmente migliorato dopo il 27 ottobre 1997, riescano a creare con il bambino un rapporto affettivo e acquistino dopo la cura di disintossicazione in corso a \_\_\_\_\_, che seguono con costanza da sedici mesi, la capacità di occuparsi in modo adeguato del figlio. Il futuro potrà invero dimostrare il contrario, ma sino ad allora un'adozione senza il consenso dei genitori non può entrare in considerazione. Mancando i requisiti per l'avvio della procedura di adozione di \_\_\_\_\_ prescindendo dal consenso dei genitori, l'appello deve di conseguenza essere accolto. 10. Il gravame non è ricevibile, per converso, nella misura in cui gli appellanti postulano l'avvio di un programma per il riavvicinamento con il figlio. La regolamentazione dei rapporti personali tra genitori e figlio compete infatti alla Delegazione tutoria (art. 275 cpv. 1 CC) e non può essere esaminata da questa Camera in prima istanza. Spetterà alla Delegazione tutoria avviare le dovute verifiche e tentare di riavvicinare gli appellanti al figlio, facendo capo a servizi specializzati. \_\_\_\_\_s, intossicato sin dalla nascita (lettera 2 novembre 1998 della pediatra \_\_\_\_\_), è considerato negativo HIV dall'età di due anni e mezzo ed è in buona salute, anche se il suo pediatra ha constatato un'iperagitazione motoria e intende segnalarlo al Servizio cantonale ortopedagogico itinerante, ritenendo probabile una sindrome psico organica infantile (rapporto 23 marzo 1999 del dott. \_\_\_\_\_). Dal rapporto dell'assistente sociale stilato il 14 marzo 1999 emerge che il bambino è integrato in maniera ottimale nell'ambiente sociale della famiglia affidataria, ma che è psicologicamente vulnerabile e sensibile e denota un forte bisogno di sicurezza e stabilità. Un tentativo di riavvicinamento tra i genitori e il figlio non può quindi prescindere da un'accurata valutazione psicologica e deve essere seguito da specialisti. Come si è visto, sia l'assistente sociale del Servizio del tutore ufficiale sia gli operatori del Servizio sociale e del Servizio medico-psicologico di \_\_\_\_\_ si sono espressi in modo deciso e in più occasioni per un'adozione di \_\_\_\_\_ contro il parere dei genitori. La Delegazione tutoria dovrà quindi affidare l'incarico di ristabilire i contatti e di seguire la situazione a persone che non si sono ancora occupate di \_\_\_\_\_, di preferenza presso il Servizio sociale o il Servizio medico-psicologico di altri comprensori, per non compromettere sin dall'inizio i tentativi di riavvicinamento. Ciò posto, l'appello deve essere trasmesso, per quanto riguarda il diritto di visita, all'autorità competente (art. 126 CPC). 11. Gli oneri processuali seguirebbero il di principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto, viste le particolarità del caso, si può rinunciare nondimeno al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti deve essere accolta, essendo adempiuti sia il requisito dell'indigenza che quello della probabilità di buon esito del gravame (art. 157 CPC). Nonostante l'esito del giudizio, anche la domanda di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ deve essere accolta, poiché la sua posizione processuale non poteva dirsi d'acchito destinata all'insuccesso. Per questi motivi, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è

accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: Il ricorso è accolto e la risoluzione emessa il 26 giugno 1998 della Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ è annullata. II. L'appello è trasmesso per competenza alla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ affinché esamini le richieste di giudizio n. 2, 3 e 4. III. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. IV. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del dott. iur. \_\_\_\_\_. V. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. VI. Intimazione: – dott. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_; – avv. Giovanni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; Comunicazione: – avv. \_\_\_\_\_, Tutore ufficiale, \_\_\_\_\_; – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.